

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 20-3962

L.R. n. 14 del 11 luglio 2016 e s.m.i., art. 25. Contributo straordinario per l'anno 2021 alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L.) e approvazione dei criteri per il riparto. Spesa complessiva regionale Euro 2.895.278,55 (178788/2021).

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che:

La legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 detta disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. In particolare, l'art. 8 della predetta legge regionale, dispone di promuovere la costituzione delle Agenzie Turistiche Locali (ATL) al fine di valorizzare le risorse turistiche locali, favorirne la conoscenza mediante l'attività di informazione e migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza i turisti;

l'art. 9 della succitata legge disciplina l'attività delle ATL stabilendo che queste organizzano a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, ed in particolare:

- a. raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;
- b. forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;
- c. promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre flussi turistici;
- d. contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura dell'accoglienza e ospitalità turistica;
- e. favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
- f. coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
- g. promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri soci.

Dato atto che, dall'istruttoria del Settore Valorizzazione turistica del territorio della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, risulta quanto segue:

- le attività svolte dalle A.T.L. costituiscono un servizio necessario e fondamentale per l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza ai turisti nella Regione Piemonte e che tali attività non possono subire interruzioni necessitando di una continuità temporale al fine di evitare ripercussioni negative sui flussi turistici in Piemonte;

- l'art. 25 della legge regionale 14/2016, come modificato ad opera del comma 1 dell'articolo 29 della L.R. 13/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare

l'emergenza da Covid-19", prevede una norma transitoria per cui, al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, derivante dalle disposizioni delle norme nazionali e regionali in materia di partecipate o controllate, la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 7 programma 1 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto;

- in particolare, l'art. 25 della L.R. 14/2016 prevedeva nel testo originario una norma transitoria per attribuire un contributo straordinario alle ATL del Piemonte, nei limiti dello stanziamento del Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2019, al fine di consentire il regolare funzionamento delle stesse nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo; il comma 1 dell'articolo 29 della L.R. 13/2020, legge approvata per contrastare l'emergenza da Covid-19, ha sostituito all'art. 25 citato, a causa della pandemia tuttora in corso, il "Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2019" con "Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022", consentendo quindi alla Regione la concessione alle ATL del contributo straordinario anche nell'anno 2021;

- pertanto, le risorse finanziarie disponibili sul cap. 178788/2021 "CONTRIBUTI ALLE AGENZIE DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE (ART.16 COMMA 1 L.R. 16/2017 E ART. 25 L.R. 14/2016)" del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Missione 7, Programma 1) sono pari ad euro 2.895.278,55;

- è possibile dunque attribuire un contributo straordinario alle ATL del Piemonte nell'anno 2021, al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL, così come previsto dal comma 1 dell'articolo 29 della L.R. 13/2020 sopra citato;

- tale contributo potrà essere ripartito proporzionalmente tra le ATL del Piemonte secondo i criteri di cui alla D.G.R. 62-7322 del 30/07/2018, in quanto tali criteri risultano essere coerenti con la nuova formulazione dell'art. 25 novellato, così come di seguito riportato:

- una quota fissa di pari importo per ogni ATL nella misura del 25%.
- il numero di posti letto delle singole ATL, desumibili dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale riferite all'anno precedente, nella misura del 30%;
- le presenze turistiche, nella misura percentuale del 35%;
- l'estensione territoriale degli ambiti di riferimento delle ATL nella misura percentuale del 10%.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di destinare, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/2016 e s.m.i., per l'anno 2021 alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale del Piemonte (A.T.L) la somma di € 2.895.278,55 (178788/2021), al fine di consentire il regolare funzionamento delle medesime nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo, applicando i criteri sopra indicati di cui alla D.G.R. 62-7322 del 30/07/2018 per l'erogazione del contributo straordinario, ripartito come indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

stabilito, altresì, che nel caso in cui vengano assegnate nell'anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 178788/2021, queste verranno ripartite tra le ATL sempre in conformità ai criteri approvati con la D.G.R. 62-7322 del 30/07/2018, ossia:

- una quota fissa di pari importo per ogni ATL nella misura del 25%.

- il numero di posti letto delle singole ATL, desumibili dalle ultime rilevazioni ufficiali fornite dall'Osservatorio turistico regionale riferite all'anno precedente, nella misura del 30%;
- le presenze turistiche, nella misura percentuale del 35%;
- l'estensione territoriale degli ambiti di riferimento delle ATL nella misura percentuale del 10%.

Alla luce di quanto sopra espresso;

vista la l.r. n. 14 dell'11 luglio 2016 e s.m.i. "Nuove disposizioni in materia dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica" e s.m.i.;

vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Gestionale Finanziario 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.

vista la D.G.R. n. 30-3111 del 16/04/2021 Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;

vista la D.G.R. n. 44-3712 del 06/08/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Variazione compensativa per l'anno 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzione A17 e A21)";

vista la D.G.R. n. 36-3876 del 01/10/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Variazione compensativa per l'anno 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 118/2011 (Direzione A17 e A21)";

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

-di riconoscere, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 14/2016, come modificato dal comma 1 dell'articolo 29 della L.R. 13/2020 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", per l'anno 2021 alle Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica

Locale del Piemonte (A.T.L) il contributo straordinario pari a € 2.895.278,55, applicando i criteri di cui alla D.G.R. 62-7322 del 30/07/2018, così come indicati in premessa e ripartendo così tale somma secondo quanto indicato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma pari a € 2.895.278,55 sul capitolo 178788/2021 (Missione 7 Programma 1 del bilancio gestionale finanziario regionale 2021/2023);

-di stabilire che nel caso che vengano assegnate nell'anno in corso ulteriori risorse sul capitolo 178788/2021, queste verranno ripartite tra le ATL sempre in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. 62-7322 del 30/07/2018;

-di demandare alla competente Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, l'adozione di atti e provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021

ATL	Quota fissa	Posti Letto 2020	% Posti Letti	Quota sulla base posti letti 2020	Presenze 2020	% Presenze	Quota sulla base presenze 2020	kmq	% Estensione	Quota sulla base km	2021
ATL Turismo Torino e Provincia	€ 103.402,81	79.288	0,35	€ 302.667,04	3.031.133	0,43	440.616,70	6.827,00	0,27	77.858,83	€ 924.545,38
ATL Valsesia Vercelli Biella	€ 103.402,81	13.050	0,06	€ 49.815,92	332.174	0,05	48.286,04	2.994,92	0,12	34.155,70	€ 235.660,47
ATL del Distretto Turistico dei Laghi	€ 103.402,81	62.186	0,27	€ 237.383,37	1.782.099	0,26	259.052,50	2.449,23	0,10	27.932,35	€ 627.771,03
ATL di Novara	€ 103.402,81	4.824	0,02	€ 18.414,71	251.024	0,04	36.489,78	1.151,96	0,05	13.137,58	€ 171.444,88
ATL delle Langhe e del Roero + Asti	€ 103.402,81	24.252	0,11	€ 92.577,45	561.630	0,08	81.640,61	2.879,62	0,11	32.840,75	€ 310.461,62
ATL di Cuneo	€ 103.402,81	30.867	0,14	€ 117.828,97	673.834	0,10	97.951,00	5.525,50	0,22	63.015,81	€ 382.198,59
ATL di Alessandria	€ 103.402,81	13.071	0,06	€ 49.896,09	339.224	0,05	49.310,86	3.558,83	0,14	40.586,84	€ 243.196,58
Totale	€ 723.819,64	227.538	1,00	€ 868.583,57	6.971.118	1,00	1.013.347,49	25.387,06	1,00	€ 289.527,86	€ 2.895.278,55